

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “NORME SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SUL SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA G) DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera g);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 20 e 21;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 11;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni e dei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento – Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media; VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011 n. 8 riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;

VISTO il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012 n. 254 concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...

ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.
4. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.

Articolo 2

(Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.
2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante specifiche iniziative e percorsi curricolari ed extra-curricolari, anche in verticale, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 3

(I "temi della creatività")

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate "*temi della creatività*", che riguardano le seguenti aree:
 - a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;

- b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
- c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*;
- d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELLA CREATIVITA

Articolo 4

(Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione.
2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

Articolo 5

(Piano delle Arti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il “*Piano delle Arti*” contenente le seguenti misure :

- a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell’arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura;
- b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all’articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei “*temi della creatività*”;
- c) sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa;
- d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all’articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere di ingegno del *Made in Italy*, materiale ed immateriale;
- f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali;
- h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all’estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l’attuazione dei temi della creatività, nell’ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Articolo 6 **(Compiti dell’INDIRE)**

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per la realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività e per lo svolgimento dei seguenti compiti :

- 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;
- 2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;
- 3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo;
- 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
- 5) diffusione delle pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo, al fine del conseguimento, da parte degli studenti di abilità, conoscenze e competenze relative ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici.

Articolo 7

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
 - b) valorizzazione della professionalità del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
 - c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
 - d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;
 - e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
 - f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e del *Made in Italy*;
 - g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015.

Articolo 8

(Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente)

1. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

CAPO III

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL PRIMO CICLO

Articolo 9

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, per dare concreta attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti di cui al comma 1, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.

Articolo 10

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ed extracurricolare, e sono armonizzate in modo trasversale attraverso pratiche laboratoriali all'interno delle aree disciplinari.

2. L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 11

(Poli ad orientamento artistico e performativo)

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli.

4. Ai fini del primo avvio dei Poli, il Ministro dell'istruzione università e ricerca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce con proprio decreto sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- a) i criteri per la costituzione dei Poli;
- b) le finalità formative;
- c) i modelli organizzativi;
- d) i criteri per la valutazione dell'attività, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curriculari.

5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale)

1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti:

- a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica;
- b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica;
- c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;
- d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati;
- e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

CAPO IV

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL SECONDO CICLO ED ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO - MUSICALE

Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curriculare ed extra curriculare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare e/o extracurricolare all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa.
2. Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.
3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 14

(Licei musicali e coreutici)

1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.
2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.
3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di *Tecnica della Danza classica* (A57), *Tecnica della Danza contemporanea* (A58), *Laboratorio coreutico* (A57) e *Laboratorio coreografico* (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di *Tecniche di accompagnamento alla Danza* (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.

Articolo 15

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.
4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con

decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
 - b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;
 - c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;
 - d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
 - e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera *d*);
 - f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;
 - g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica e musicale;
 - h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.
5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d*) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.
 6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.
 7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'articolo 11, comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

Articolo 17

(Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "*Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività*". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì..

